



# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585  
 Telefono 06.9962401 - 06.99675132 – Fax 06.9962637 - 06.99679280



## Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

### INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ATTI ACCERTATIVI EMESSI 2019, 2020 e 2021
Ente affidante	COMUNE CANALE MONTERANO
Tipo di affidamento:	CONCESSIONE DI SERVIZIO
Modalità di affidamento:	In applicazione dei principi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO

### SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	GIULIANELLI GIORGIO
Ente di riferimento	COMUNE CANALE MONTERANO
Area/servizio	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

### SEZIONE A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34 comma 20 prevede che:  
*" Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*

La Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. E' perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

a) ricorso al mercato;



**ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO**

P.E.C.: [info@pec.comune.canalemonterano.rm.it](mailto:info@pec.comune.canalemonterano.rm.it)

E mail: [info@comune.canalemonterano.rm.it](mailto:info@comune.canalemonterano.rm.it)

Sito web: <http://www.comune.canalemonterano.rm.it/>



Comune Spighe Verdi



- b) partenariato pubblico - privato istituzionalizzato;
- c) affidamento in house.

Il quadro normativo della riscossione coattiva si presenta come di seguito descritto.

Attualmente, l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 prevede che la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dei comuni venga effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 ("ruolo" affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/4/1910 n. 639 (c.d. "ingiunzione fiscale").

Nel 1999, il D. Lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale, se da una parte il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, d'altra parte per gli enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato d.lgs. 46/1999 ha stabilito che *"Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali"*.

Inoltre l'art. 3 del D. Lgs. n. 112/1999 ha stabilito le modalità di procedura per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali ai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Successivamente, la legge 22 novembre 2002, n. 265 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24/09/2002 n. 209), ha consentito ai comuni e ai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 53 d.lgs. 446/97) di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, che disciplina appunto la "riscossione coattiva" c.d. esattoriale. Tale intervento normativo rende quindi possibile l'applicazione del procedimento dell'espropriazione forzata previsto dal DPR 602/73, senza dover più utilizzare la procedura ordinaria prevista dal RD 639/1910.

In seguito l'art. 2 del D. Lgs. n.193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D. Lgs. n.50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, dalle entrate tributarie e patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, delle società da esse partecipate".

Inoltre dal 1° luglio 2017, l'art.1 del D. Lgs. n.193 del 2016 ha previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".

Pertanto in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 può usare, per riscuotere coattivamente, il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera.

La disciplina di riscossione si applica agli enti locali. Ferma restando la riscossione delle entrate mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Il richiamato art. 17 chiarisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici; può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate degli altri enti locali.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) (art 1 commi da 784 a 815,) ha apportato una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, questi commi;

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;



- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

### **SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011 n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini:

che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione,

-che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti;

- che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti".

La Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 2010) ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale e servizi pubblici a rilevanza economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).



In tal senso sono giustificati gli interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali possiede le caratteristiche di servizio pubblico a rilevanza economica.

Dall'anno 2012, la riscossione coattiva delle entrate tributarie dell'Ente è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico a Equitalia S.p.a. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Per effetto del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 01 dicembre 2016 n.225, è stata disposta la soppressione di Equitalia S.p.a. a far data dal 01.07.2017, salve ulteriori proroghe, con la conseguenza che gli enti locali, in virtù del succitato D. Lgs. n. 446/1997, potranno decidere di:

- affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie all'Agenzia delle entrate operante per il tramite di un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" (AdER);
- affidare, con gara, a soggetti privati abilitati di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 tale compito;
- effettuare direttamente la riscossione coattiva.

### **SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Per quanto concerne il Comune di Canale Monterano, con apposito contratto di concessione, è stato affidato alla SO.G.E.T. Spa (Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20/11/2019) il servizio di riscossione coattiva dei Tributi Ici, Imu., Tari e Canoni Idrici limitatamente agli atti emessi dall'Ente anteriormente al 2019. Il suddetto affidamento ha consentito all'Ente di poter procedere ad una verifica puntuale ed aggiornata della fondatezza dei propri crediti (residui attivi), nonché di evitare il decorso dei termini prescrizionali.

Alla data attuale occorre procedere alla attivazione di riscossione coattiva degli atti di accertamento che sono stati emessi e notificati dagli uffici nel 2019, riferiti alle imposte IMU, TASI e TARI, anni di imposta 2014 e 2015 i cui contribuenti interessati non hanno provveduto al pagamento o presentato istanza di rateizzazione, questo anche al fine di mantenere il credito.

Per proseguire con le necessarie attività di verifica dell'evasione tributaria, nel corrente anno 2020, saranno oggetto di emissione per le imposte IMU, TASI e TARI atti di accertamento avvisi di accertamento dei tributi e canoni a fronte di mancato pagamento, riferiti in prevalente all'anno di imposta 2015 e successivi, con determinazione degli importi dovuti maggiorati, delle relative sanzioni ed interessi.

Per questa seconda tipologia di atti, secondo quanto previsto dalla Legge 160 del 2019 al comma 792 lettera a), gli stessi devono contenere espressamente l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo del pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

In relazione all'organizzazione dell'Area e degli strumenti a disposizione, si rileva che non è possibile né conveniente, sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali, oltre a strumenti di monitoraggio delle azioni di riscossione ed esecutive.



Si è quindi proceduto a richiedere a soggetti esterni operanti nel settore una stima di costi sia per le ipotesi di supporto che di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva.

Inoltre è stato effettuato un raffronto con gli aggi stabiliti per un congruo numero di affidamenti di diversi Comuni italiani a partire da un aggio medio praticato pari 18,22%, dato non perfettamente comparabile in quanto andrebbe ponderato con i volumi di carichi affidati e con lo stato delle pratiche.

La deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 921 del 31 agosto 2016, che prendendo atto dell'audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. del 20/04/2016 alla Camera dei deputati, rileva che gli operatori che gestiscono per conto dei Comuni le entrate percepiscono in media un aggio che oscilla dal 15% al 25% del riscosso in caso di gestione unitaria delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, ovvero dall'8% al 15% nell'ipotesi di affidamento della sola riscossione coattiva.

In merito alla percentuale di riscossione si è proceduto a recuperare il trend storico fornito dalla ex Equitalia (risposta ad interrogazione parlamentare 5-00491 Zanetti - commissione VI – 11 luglio 2013), con una percentuale di riscossione massima del 20% ma con trend decrescente per gli anni successivi al 2000 dei carichi affidati (percentuale media dal 2000 al 2012 pari al 13,4%).

Preso atto delle attività svolte già alla fine dello scorso anno e all'avvio del corrente che stanno evidenziando miglioramenti significativi sull'attività e sui risultati in termini di emersione dell'evasione e assistenza all'utenza è stato ritenuto congruo la determinazione dell'aggio pari al 10%, ridotto rispetto al precedente aggio riconosciuto al concessionario per gli atti anteriori al 2019.

Per la valutazione degli oneri della concessione, utilizzando i dati del bilancio di previsione 2020 – 2021 si è comunque ipotizzato:

- una percentuale non incassata pari al 60% degli atti di accertamento, affidare successivamente alla riscossione coattiva
- un percentuale di incasso da recupero coattivo pari al 50% (superiore alla media di incasso nazionale di cui sopra) e sulla quale applicare l'aggio fissato al 10%

secondo le seguente valutazione:

imposta	Atti di accertamento	non incassato 60% da inviare a recupero coattivo	Incasso recupero coattivo 50%	Aggio	Da riconoscere al concessionario
TARI	185.000,00	111.000,00	55.500,00	10%	5.550,00
	185.000,00	111.000,00	55.500,00	10%	5.550,00
IMU	210.484,25	126.290,55	63.145,28	10%	6.314,53
	160.689,42	96.413,65	48.206,83	10%	4.820,68
	116.628,42	150.000,00	75.000,00	10%	7.500,00
canoni	Atti di liquidazione	non incassato 60% da inviare a recupero coattivo	Incasso recupero coattivo 50%	Aggio	Da riconoscere al concessionario
IDRICO	108.000,00	64.800,00	32.400,00	10%	3.240,00
					<b>32.975,21</b>



Tale importo raggiunge la somma stimata pari a 32.975,21 consentendo l'affidamento in forma diretta.

Si ritiene, pertanto, opportuno e conveniente che l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali venga affidata ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997, cioè i c.d. "concessionari della riscossione".

Tale soluzione organizzativa, oltre a sopperire alla carenza di risorse umane e strumentali, risponde all'esigenza di ricercare una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane superando le rigidità organizzative da assenze di professionalità specifiche, mantenendo in capo all'Ente le fondamentali funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.

Il servizio verrà affidato nel rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs. n. 50/2016 e con l'utilizzo di una procedura che assicuri il miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta è stata valutata sia in termini di percentuale di aggio del concessionario, relativa alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate in questione sia in termini di esperienza professionale del concessionario, di personale addetto al servizio in questione, di efficienza degli strumenti informatici utilizzati per la gestione del database delle posizioni debitorie e dei canali di pagamento messo a disposizione dell'utenza.